



Infortunio sul lavoro e invalidità permanente: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 22/04/2019

Svolgimento dell'attività lavorativa e invalidità permanente; danno differenziale; liquidazione del danno patrimoniale.

Come viene accertato il grado di **invalidità permanente**? Quando va riconosciuto l'assegno per l'invalidità e l'inabilità permanente al lavoro? Quale danno copre



l'indennizzo erogato dall'Inail? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze che riguardano gli **infortuni sul lavoro** e l'invalidità permanente.

Azione di regresso Inail

L'azione di regresso dell'Inail nei confronti della persona civilmente obbligata può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, esistente nel caso di **invalidità permanente** in capo al lavoratore, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile.

Tribunale Rovigo sez. lav., 04/12/2018, n.271

Incidente stradale e danno patrimoniale da incapacità lavorativa

La **liquidazione del danno patrimoniale** da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale).

Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 c. ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'**infortunio** godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la **sentenza** impugnata che aveva liquidato il danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa con il criterio di cui all'art. 137 c. ass., pur percependo la vittima al momento del sinistro un reddito da tertiorella che, peraltro, verosimilmente, negli anni a venire sarebbe cresciuto).

Cassazione civile sez. III, 12/10/2018, n.25370

Criteri di indennizzo del danno biologico

L'articolo 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, dopo aver definito - ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le **malattie professionali** - il danno biologico come la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di **valutazione medico legale**, della persona, ha stabilito che la menomazione (e



cioè l'invalidità permanente) conseguente a quella lesione sia indennizzata con una nuova prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del Testo Unico. Tale nuova prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale.

L'**indennizzo del danno biologico** è reddituale, e cioè è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%, ed in rendita a partire dal 16%, considerato che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo.

Tribunale Latina sez. lav., 01/10/2018, n.835

Riconoscimento dell'assegno per l'invalidità ed inabilità permanente al lavoro

In tema di assistenza, va riconosciuto l'assegno per la **invalidità** ed **inabilità** permanente al lavoro, quando dall'istruttoria sia emerso pacificamente il riconoscimento del requisito sanitario per il periodo di riferimento.

Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018, n.2834

Indennizzo erogato dall'Inail: copre il danno biologico da inabilità permanente

L'**indennizzo** erogato dall'Inail ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente.

Cassazione civile sez. lav., 01/08/2018, n.20392

Datore di lavoro: risponde nei limiti del danno differenziale

Il **datore di lavoro** risponde nei limiti del **danno differenziale**, dovendosi detrarre, per poste omogenee, non solo quanto corrisposto dall'Inail a titolo di indennizzo del



danno biologico, ma anche quanto avrebbe percepito se avesse diligentemente appellato la decisione di primo grado nella causa contro l'Inail, in quanto lo scomputo dell'indennizzo dovuto dall'Inail va fatto anche d'ufficio, e anche se il lavoratore in concreto non lo ha mai percepito. (fattispecie di danno differenziale in cui nel previo giudizio contro l'Inail - in secondo grado - il c.t.u. aveva rideterminato il grado di invalidità permanente in aumento ma, in assenza di appello incidentale, la Corte d'Appello aveva confermato, sul punto, la sentenza del Tribunale).

Tribunale La Spezia sez. lav., 08/05/2018, n.71

Liquidazione del danno biologico differenziale da invalidità permanente

La surrogazione dell'assicuratore sociale prevista dall'art. 1916 c.c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all'assicurato e, pertanto, l'ente può surrogarsi alla vittima solo in quanto questa vanta un diritto di credito verso il responsabile.

L'**indennizzo** che l'Inail è tenuto ad erogare al **lavoratore infortunato** ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b D.lgs. n. 38/2000, in caso di menomazioni di grado pari o superiore al 16%, seppur ha veste unitaria ha un duplice contenuto in quanto compensa sia il danno biologico permanente, sia il danno patrimoniale da perdita della **capacità di lavoro** e di guadagno.

In caso di infortunio sul lavoro per fatto **illecito altrui** la liquidazione del danno biologico differenziale da invalidità permanente dovuto dal danneggiante alla vittima - attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del **danno non patrimoniale** - va effettuata: a) monetizzando il danno secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione per la personalizzazione del risarcimento e il danno morale; b) sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l'importo pagato dall'Inail per la stessa voce.

In caso di **azione di surrogazione** da parte dell'Inail nei confronti del responsabile il diritto della vittima di un fatto illecito al risarcimento integrale del danno biologico (che è danno non patrimoniale) non può essere decurtato in misura pari alla somma pagata dall'ente a titolo di indennizzo del pregiudizio alla capacità di lavoro (che è danno patrimoniale) quando un simile danno dal punto di vista civilistico non sussiste.

[Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, n.17407](#)



Onere della prova

In caso di illecito lesivo dell'**integrità psico-fisica** della persona, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

A tal fine, il **danneggiato** è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell'infortunio, un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue **attitudini personali**.

(In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo come la ricorrente, a seguito dell'infortunio, non potesse più svolgere le mansioni di agente di pubblica **sicurezza stradale**, aveva escluso il **risarcimento** da invalidità specifica, sul presupposto che l'interessata potesse svolgere attività e mansioni diverse rispetto a quelle precedenti, omettendo però di considerare che la ricorrente aveva documentato di avere, dapprima, richiesto di essere assegnata a lavoro alternativo, senza esito, e di essere stata, poi, licenziata per accertata inidoneità).

Cassazione civile sez. III, 12/02/2015, n.2758

Quali danni restano esclusi dalla copertura Inail?

I danni accertati (danno biologico da invalidità permanente e danno biologico da invalidità temporanea) non sono oggetto di **copertura assicurativa** presso l'Inail. L'art. 13 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, infatti, ha ricondotto al sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro (inizialmente limitato al danno da diminuzione della capacità lavorativa generica) anche il danno biologico, limitatamente, tuttavia, al danno da invalidità permanente di grado pari o superiore al 6%. Restano invece esclusi dalla **copertura Inail** i danni di natura permanente di entità inferiore al 6% e i danni da invalidità temporanea.

In relazione a **tali danni** non opera, correlativamente, la regola dell'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile, sancita dall'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, inscindibilmente connesso all'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria e non è configurabile al di fuori dei limiti di quest'ultima. Ne consegue che il datore di lavoro convenuto è civilmente responsabile e tenuto all'integrale risarcimento degli stessi.



Tribunale Milano sez. lav., 21/08/2014, n.1577

Riduzione permanente dell'attitudine al lavoro

In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione dell'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui il grado di **riduzione permanente dell'attitudine al lavoro** causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli - espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuo dopo l'infortunio (sottraendo) - senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale.

Cassazione civile sez. lav., 15/01/2014, n.684

Percentuale di invalidità permanente

Il grado **percentuale di invalidità permanente** in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invalidità in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei.

Ne consegue che il **grado di invalidità permanente** accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilità civile non può ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli **enti previdenziali** o dell'assicuratore sociale.

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2012, n.22280

Note:

Autore immagine: infortunio permanente lavoro di [VGstockstudio](#)